

Lo Statuto dei lavoratori

Alla fine degli anni Sessanta, vi furono forti rivendicazioni del movimento sindacale, che culminarono nell'“autunno caldo” del 1969. Queste lotte sindacali portarono ad una modifica dell'ordinamento giuridico, tanto che nel 1970 venne approvata la LEGGE 20 MAGGIO 1970, n. 300, *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento* (d'ora in poi “Statuto dei lavoratori”).

Lo Statuto dei lavoratori formalizzò sul piano giuridico una serie di conquiste, ottenute dai lavoratori nel rapporto di lavoro.

Va precisato che lo Statuto dei lavoratori, di cui riportiamo gli articoli più importanti, si applica solo nelle imprese con più di 15 dipendenti.

1. Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. [...]

4. Impianti audiovisivi. E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. [...]

5. Accertamenti sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità deve essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. [...]

7. Sanzioni disciplinari. [...] In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. [...]

8. Divieto di indagini sulle opinioni. E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

9. Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. [...]

14. Diritto di associazione e di attività sindacale. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

15. Atti discriminatori. E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

- a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale;
- b) licenziare un lavoratore o discriminarlo a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. [...]

18. Reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ordina al datore di lavoro [...] di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. [...] Il giudice con la sentenza condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di

cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità. [...] La sentenza [...] è provvisoriamente esecutiva. [...]

28. *Repressione della condotta antisindacale.* Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (*oggi giudice del lavoro*) qualora ritenga sussistente la violazione ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza. [...] Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza è punito ai sensi del Codice penale. [...]

35. *Campo di applicazione.* Per le imprese commerciali e industriali le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti. [...]

38. *Disposizioni penali.* Le violazioni (*dello Statuto*) sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.”